



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 31 dicembre 2016, rilasciata alla ditta Benassuti Rottami s.r.l., per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali, presso l'impianto sito in Località Pigno s. n. nel comune di Sommacampagna (VR).

determinazione n. 96/12 del 13/01/2012

Decisione

Il dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

- 1) rinnova fino al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Benassuti Rottami s.r.l., per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali, presso l'impianto sito in Località Pigno s. n. nel comune di Sommacampagna (VR), nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
- 2) rinnova contestualmente fino al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione chimico-fisico delle acque di prima pioggia e dell'impianto di sedimentazione-disoleazione di quelle di seconda pioggia ;
- 3) rinnova altresì fino al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione allo scarico, nel suolo (mediante subirrigazione), delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale di stoccaggio dei rottami ferrosi, evitando fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno .

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 01/07 del 02 gennaio 2007 il dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona:

- *rinnova l'autorizzazione all'esercizio, rilasciata alla ditta Benassuti Rottami S.a.s., dell'impianto per la messa in riserva, selezione, cernita e l'adeguamento volumetrico di rifiuti ferrosi e non ferrosi e per la messa in riserva di batterie ed accumulatori e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in Località Pigno del Comune di Sommacampagna;*
- *prende atto delle modifiche non sostanziali apportate all'impianto di recupero, consistenti in una riorganizzazione interna degli spazi;*

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2011, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

- *prende atto del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 151 del 15 luglio 2005 per la messa in riserva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).*

Con determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 6485/07 del 16 novembre 2007 si è proceduto alla *volturazione, a favore della società “Benassuti Rottami S.r.l.”, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla società “Benassuti Rottami di Benassuti Giuliano Giovanni & C. S.a.s.”, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali, sito in località Pigno del Comune di Sommacampagna (Vr).*

Con determinazione dirigenziale n. 585/08 del 28 gennaio 2008 è stata modificata la *determinazione n. 1/07 del 02 gennaio 2007 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti della ditta Benassuti Rottami S.r.l.*; in particolare il dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona *integra l'elenco dei codici CER autorizzati con i codici CER 190102 (materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti) e CER 191202 (metalli ferrosi); sostituisce l'obbligo da rispettare n. 1 della citata determinazione n. 1/07 in riferimento ai codici CER che la ditta può conferire in impianto.*

Con determinazione dirigenziale n. 262/10 del 20 gennaio 2010 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

- *modifica l'autorizzazione all'esercizio n. 1/07 del 02 gennaio 2007, come modificata con la determinazione n.585/08 del 28 gennaio 2008 [...], intervenendo: sulla prescrizione n. 1 degli obblighi da rispettare della determinazione 585/08, nella sezione “Motivazione” della determinazione 585/08, nella sezione “Avvertenze” della determinazione 585/08, sulla prescrizione n. 14 degli obblighi da rispettare della determinazione 01/07, sulla prescrizione n. 1 degli obblighi da rispettare della determinazione 01/07;*
- *autorizza la sostituzione della presso-cesoia obsoleta con una nuova ed il suo posizionamento in area diversa rispetto all'attuale ubicazione, con conseguente riorganizzazione degli spazi nelle sole aree interessate dalle due presso-cesoie;*
- *non autorizza l'ingrandimento dell'area indicata nella planimetria con “deposito materiale selezionato e cesoiato” né lo spostamento/modifica delle aree di stoccaggio delle “Batterie”, “imballaggi misti” e “metalli misti” ubicati vicino al generatore.*

Con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 6769/10 del 30 dicembre 2010, fra l'altro, si è preso *atto della comunicazione trasmessa dalla società [...] di rinuncia al rifiuto identificato da codice CER 160606* (Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata); si è modificato la determinazione n. 1/07 del 02 gennaio 2007 con la revoca del CER 160606* (Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata) dall'elenco dei rifiuti introitabili in impianto; si è modificato il punto 5 degli obblighi da rispettare della determinazione n. 1/07 del 02 gennaio 2007.*

La ditta Benassuti Rottami s.r.l, in ottemperanza a quanto previsto al punto 6 della sezione “Obblighi da rispettare” della suddetta determinazione dirigenziale 6769/10, con propria nota² in data 11 marzo 2011 ha trasmesso, fra l'altro, la planimetria aggiornata dell'impianto.

Con istanza³ in data 16 giugno 2011 la ditta Benassuti Rottami s.r.l ha chiesto il *rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero rifiuti, approvato con provvedimento della Provincia n. 01/07 del 02/01/2007 e ss.mm.ii.* In allegato alla suddetta istanza la ditta ha presentato:

- *relazione tecnica informativa;*
- *nomina del Tecnico Responsabile controfirmata per accettazione dallo stesso;*
- *verifica ed adeguamento delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R.V. 2528/99, consistenti in :*

² Acquisita in data 16/03/2011, protocollo n. 29196.

³ Acquisita in data 24/06/2011, protocollo n. 68390.

- polizza assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento;
- polizza fidejussoria a favore della Provincia;
- piano di gestione operativa (PGO), rev. del giugno 2011;
- piano di sicurezza di cui all'art. 22 della legge regionale 3/00, rev. del giugno 2011;
- certificato d'iscrizione della società alla C.C.I.A.A. in carta semplice, prodotto entro tre mesi dalla data del rilascio.

Con nota⁴ in data 25 ottobre 2011 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha comunicato, ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento relativo alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto e contestualmente ha convocato una riunione istruttoria per il giorno 03 novembre 2011. Nel corso di tale riunione istruttoria è emerso in particolare:

- *che la ditta è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di depurazioni delle acque di prima e di seconda pioggia ed allo scarico nel suolo delle relative acque, ma attualmente tale impianto non è funzionante e la ditta continua a gestire le acque meteoriche con la raccolta in vasche a tenuta ed il successivo smaltimento presso impianti autorizzati;*
- la necessità di un'integrazione della documentazione presentata dalla ditta.

Con nota⁵ pervenuta in data 16 dicembre 2011 la ditta Benassuti Rottami s.r.l ha inviato integrazioni alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione *in riferimento all'incontro istruttorio [...] del 03/11/2011*. In allegato a tale nota la ditta ha presentato:

- ulteriore documentazione in relazione ai requisiti acquisiti dal responsabile tecnico dell'impianto;
- l'aggiornamento del Piano di gestione operativa e del Piano di sicurezza, in riferimento a quanto previsto dalla D.G.R.V. 242/2010;
- l'attestazione rilasciata dalla ICIM S.p.A. che il sistema di gestione della qualità della ditta Benassuti Rottami s.r.l. *soddisfa le disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;*
- la tabella aggiornata dei codici CER introitabili in impianto, con l'inserimento dell'attività R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) per meglio identificare alcune attività che la ditta esegue sui rifiuti.

Agli atti della Provincia risultano acquisiti:

- polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento⁶;
- polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a rifiuti⁷.
- nomina del responsabile tecnico dell'impianto⁸.

Per quanto riguarda gli aspetti concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione chimico-fisico e dell'impianto di sedimentazione-disoleazione, nonché l'autorizzazione allo scarico nel suolo, la ditta Benassuti Rottami s.r.l ha dichiarato⁹ che lo scarico non è ancora stato attivato in quanto non sono ancora state installate tutte le opere inerenti l'impianto di trattamento. Inoltre la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia è

⁴ Acquisita in data 25/10/2011, protocollo n. 110861.

⁵ Acquisita in data 19/12/2011, protocollo n. 130986.

⁶ Polizza n. 3106202808267, allegata alla nota acquisita in data 21/01/2010; protocollo n. 6312, e successiva quietanza di premio, allegata alla nota acquisita in data 28/10/2011, protocollo n. 112544, con validità fino al 31/12/2011.

⁷ Fidejussione n. 07/239810, acquisita in data 17/07/2007, protocollo n. 68823, e relativa appendice acquisita in data 22/01/2009, protocollo n. 6439, con durata della garanzia fino al 31/12/2012.

⁸ Allegata all'istanza di rinnovo acquisita in data 24/06/2011, protocollo n. 68390.

⁹ Comunicazione trasmessa per e-mail il 12 gennaio 2012.

stata sovradimensionata, potendo così raccogliere i primi 10 mm di pioggia a fronte dei 5 mm individuati nella normativa relativa agli scarichi¹⁰.

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore¹¹ e sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda gli aspetti concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione chimico-fisico e dell'impianto di sedimentazione-disoleazione, nonché l'autorizzazione allo scarico nel suolo, la decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente ai sensi della normativa relativa agli scarichi e sulla base della documentazione presentata, dalla quale si evince che non sono ravvisabili impedimenti al rilascio del provvedimento autorizzativo, che viene emesso ai sensi dell'art. 103, c.1 lett. c) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche.

Obblighi da rispettare

La ditta Benassuti Rottami s.r.l, con sede legale ed operativa in Località Pigno s. n. nel comune di Sommacampagna (VR), è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. i rifiuti introitabili in impianto e le relative operazioni a cui gli stessi potranno essere sottoposti devono corrispondere a quanto previsto nell'Allegato A¹² del presente provvedimento;
2. i rifiuti in ingresso, sulla base della tabella "Allegato A", possono pertanto essere sottoposti, a seconda dei casi, alle operazioni: R3 (riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), R4 (riciclaggio/recupero dei materiali e dei composti metallici), R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) con l'operazione R13 funzionale alle suddette operazioni; solo R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12), senza alcun trattamento;
3. gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno¹³;

¹⁰ Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche (Norme in materia ambientale); legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche (Norme per la tutela dell'ambiente); deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di tutela delle acque.

¹¹ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

¹² Estratto dalla tabella presentata dalla ditta proponente in allegato alla nota pervenuta in data 16/12/2011 ed acquisita in data 19/12/2011, protocollo 130986.

¹³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti

4. il quantitativo complessivo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti non pericolosi, costituito dai rifiuti introitati in impianto e da quelli prodotti dall'attività, non potrà superare le 980 tonnellate; il quantitativo complessivo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti pericolosi, non potrà superare le 20 tonnellate;
5. la potenzialità massima di trattamento annua dell'impianto è pari a 6.000 t/anno, per un totale di 250 giorni lavorativi/anno;
6. i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste negli elaborati tecnici approvati;
7. i rifiuti identificati dai codici CER 160601*, 160602* e 160603* devono essere raccolti in un cassone chiuso, a tenuta, dotato di chiusura, da ubicare come da planimetria agli atti;
8. la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 151/2005, in particolare per quanto riguarda le fasi autorizzate di presa in carico in ingresso e di stoccaggio;
9. la pavimentazione delle zone di transito e delle aree destinata allo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS¹⁴ devono essere mantenute pulite ed in buono stato;
10. deve essere assicurato che le MPS prodotte dai trattamenti in impianto soddisfino i requisiti previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
11. l'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
12. i rifiuti polverulenti, inclusi la limatura, i trucioli, il particolato di materiale ferroso, devono essere stoccati in appositi contenitori coperti che ne evitino la dispersione;
13. deve essere garantita la sorveglianza radiometrica sui materiali o semi-lavorati metallici, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.;
14. in impianto dovrà essere presente idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti;
15. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere in condizioni di sicurezza tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto ed in modo da non intralciare in alcun modo gli accessi e la viabilità dell'area, così come la movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita non dovrà creare intralcio alla viabilità della zona;
16. l'impianto di recupero deve essere gestito in maniera ordinata e razionale ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
17. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; non è consentita la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili, che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006;
18. deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo;

in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

¹⁴ Materie Prime Secondarie, termine non più utilizzato nella normativa vigente, ma di uso comune fra gli operatori del settore.

19. in impianto dovranno essere distinte, con segnaletica di delimitazione e ben individuabili, le diverse aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS prodotte;
20. le aree destinate alla viabilità, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
21. le emissioni rumorose devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
22. deve essere tenuto presso l'impianto, il registro di carico-scarico dei rifiuti relativo all'attività di recupero degli stessi;
23. la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;
24. deve essere assicurata la corretta attuazione dei sistemi di controllo e di sorveglianza dell'impianto, mediante l'attuazione del Programma dei Controlli approvato con determinazione 6474/06 del 23 novembre 2006;
25. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
26. deve essere comunicata tempestivamente, via fax, alla Provincia di Verona nonché al Comune di Sommacampagna (VR) ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
27. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la società è tenuta ad acquisire preventivamente le relative autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi mediante la costruzione di nuovi manufatti dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo edilizio, dal Comune territorialmente competente, mentre nel caso vengano interessati gli aspetti ambientali del progetto dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia un progetto di variante dell'impianto approvato;
28. entro 45 giorni dall'emissione del presente atto, dovrà essere presentata, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, la nuova polizza fidejussoria o l'estensione al presente atto della polizza fidejussoria già prestata.

Per quanto riguarda gli aspetti concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione chimico-fisico e dell'impianto di sedimentazione-disoleazione, nonché l'autorizzazione allo scarico nel suolo, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

29. rispettare, per le acque meteoriche i limiti allo scarico della tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, garantendo altresì l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dello stesso allegato;
30. sottoporre lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi, ferro, zinco, rame, piombo, solventi organici aromatici ;
31. registrare, su apposito quaderno, il cambio dei carboni attivi e dei filtri a coalescenza ;
32. presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'installazione del depuratore, attestato di conformità delle opere realizzate a quelle autorizzate;

33. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica dello scarico sono i pozzetti d'ispezione indicati sulla *TAVOLA UNICA* agli atti;
34. comunicare tempestivamente ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi negli impianti di trattamento e nella fognatura delle acque reflue;
35. fornire le informazioni richieste e rendere accessibile lo scarico per il campionamento da parte dell'autorità preposta al controllo e garantire altresì la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa consentire le operazioni di campionamento;
36. non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento;
37. richiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o darne comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o degli impianti di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2528 del 14 luglio 1999 e dal parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente n.168 del 18 ottobre 1999, e specificatamente per quanto riguarda la polizza fidejussoria, secondo gli schemi di cui alla nota provinciale trasmessa¹⁵ ai Gestori di impianti di smaltimento/recupero rifiuti in data 03 maggio 2005. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

L'efficacia della presente autorizzazione è altresì subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2229 del 20 dicembre 2011, entro 1 anno¹⁶ dalla data di pubblicazione¹⁷ sul B.U.R. delle disposizioni di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2229/2011.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

¹⁵ Nota della Provincia di Verona del 02 maggio 2005, protocollo n. 36641.

¹⁶ Trattandosi di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

¹⁷ Pubblicazione avvenuta sul B.U.R. n. 3 del 10/01/2012.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13¹⁸, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Benassuti Rottami s.r.l. e trasmesso al Comune di Sommacampagna (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 22, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁹, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica²⁰.

Il dirigente del Settore Ambiente
ing. Carlo Poli

¹⁸ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

¹⁹ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

²⁰ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Allegato A

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale, in presenza di altre operazioni)
'020110	Rifiuti metallici	R4 - R12 - R13
100210	Scaglie di laminazione	R4 - R12 - R13
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	R3 - R12 - R13
150102	Imballaggi in plastica	R3 - R12 - R13
150103	Imballaggi in legno	R3 - R12 - R13
150104	Imballaggi metallici	R4 - R12 - R13
150105	Imballaggi in materiali compositi	R3 - R4 - R5 - R12 - R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R3 - R4 - R5 - R12 - R13
150107	Imballaggi in vetro	R5 - R12 - R13
160103	Pneumatici fuori uso	R3 - R12 - R13
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12 - R13
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R4 - R12 - R13
160116	Serbatoi per gas liquido	R4 - R12 - R13
160117	Metalli ferrosi	R4 - R12 - R13
160118	Metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
160120	Vetro	R5 - R12 - R13
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4 - R12 - R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
160601*	Batterie al piombo	R13
160602*	Batterie al nichel-cadmio	R13
160603*	Batterie contenenti mercurio	R13
170201	Legno	R3 - R12 - R13
170202	Vetro	R5 - R12 - R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R4 - R12 - R13
170402	Alluminio	R4 - R12 - R13
170403	Piombo	R4 - R12 - R13
170404	Zinco	R4 - R12 - R13
170405	Ferro e acciaio	R4 - R12 - R13
170406	Stagno	R4 - R12 - R13

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale, in presenza di altre operazioni)
170407	Metalli misti	R4 - R12 - R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4 - R12 - R13
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 - R13
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4 - R13
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 - R13
191201	Carta e cartone	R3 - R13
191202	Metalli ferrosi	R4 - R13
191203	Metalli non ferrosi	R4- R13
191205	Vetro	R5 - R13
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R3 - R13
200101	Carta e cartone	R3 - R12 - R13
200102	Vetro	R5 - R12 - R13
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R3 - R12 - R13
200140	Metallo	R4 - R12 - R13
200307	Rifiuti ingombranti	R3 – R4 - R5 - R12 - R13